

## Revisori enti locali: le linee guida per la predisposizione del questionario sul rendiconto

di **Matteo Esposito**

Pubblicato il 6 agosto 2006

---

### **1. Aspetti generali**

La Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti ha approvato, in data 11 luglio 2006, la delibera n. 11/AUT/2006 avente ad oggetto "Linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2005" ed i connessi questionari riferiti a province, comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.

Il documento rappresenta il completamento del disposto normativo previsto dalla legge finanziaria 2006 in ordine agli adempimenti imposti ai revisori locali per le attestazioni dei bilanci di previsione e dei rendiconti di gestione degli enti controllati.

Nella delibera di approvazione dei questionari, i magistrati della Corte contabile si soffermano anche sulle differenze tra la relazione che i revisori sono tenuti a trasmettere agli organi consiliari, ai sensi dell'art. 239, comma 1, del TUEL, e la relazione imposta dalla legge finanziaria 2006. Infatti, la prima, redatta prima dell'approvazione del rendiconto di gestione ed indirizzata al consiglio dell'ente, contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione. La seconda, redatta ed inviata alle Sezioni della Corte dopo l'approvazione del rendiconto, presenta un contenuto minimo relativo al rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, all'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento ai sensi dell'art. 119, ultimo comma, della Costituzione, e ad ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive evidenziate dall'organo di controllo contabile.

Su quest'ultimo aspetto, la Corte ha già chiarito, con la delibera n. 6, che la gravità delle irregolarità contabili non va valutata ai fini "delle modalità e/o del grado di scostamento dalla norma, quanto, soprattutto, tenendo conto del rischio di ripercussioni sugli equilibri di bilancio". Quindi, le irregolarità in questione si riferiscono a questioni di carattere strettamente finanziario e contabile e di rilievo tale da mettere in pericolo l'equilibrio di bilancio e il raggiungimento degli

obiettivi di finanza pubblica, mentre non sono (o non dovrebbero) riguardare generiche disfunzioni gestionali dell'azione amministrativa.

## **2. La struttura dei questionari**

Alla deliberazione della Corte dei Conti, così come già previsto per la relazione al bilancio di previsione, sono allegati tre questionari distinti, articolati per comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, superiore a 5.000 abitanti e per le province.

Ai questionari vengono premesse alcune domande preliminari per permettere ai giudici delle Sezioni di focalizzare l'attenzione su quelle relazioni che segnalano l'esistenza di gravi irregolarità o pericoli per l'equilibrio finanziario dell'ente.

Mentre per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (peraltro non soggetti per l'anno 2006 ai vincoli sul patto di stabilità interno) il questionario è limitato ad alcune domande essenziali, per non appesantire il lavoro dell'organo di revisione (per questi comuni non vengono riportate le domande riguardanti il conto economico, atteso che la finanziaria 2006 esenta i comuni sotto i 3.000 abitanti dall'obbligo di redazione del conto economico), per gli altri enti (comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e province) viene prevista una relazione molto analitica con specifiche informazioni riguardanti diversi aspetti.

## **3. Gli elementi di analisi dei questionari**

Oltre al contenuto minimo obbligatorio previsto dalla finanziaria, ossia:

q rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno;

q osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento ai sensi dell'art. 119, ultimo comma, della Costituzione;

q ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive evidenziate dall'organo di controllo contabile;

i formulari/questionari si soffermano sui seguenti elementi di indagine:

P gestione dei residui attivi e passivi, in ordine alla loro determinazione e alle relative ragioni del loro mantenimento/cancellazione;

P esistenza di un inventario aggiornato sullo stato di effettiva consistenza del patrimonio dell'ente;

P risultati della gestione finanziaria;

P verifica degli equilibri di bilancio;

P verifica del conto del tesoriere e degli altri agenti contabili;

P verifica di alcune poste di bilancio "strategiche" (contributi per permessi a costruire, sanzioni violazioni per violazione codice della strada, plusvalenze da alienazione di beni, recupero evasione tributaria);

P rilevazione dei debiti fuori bilancio;

P andamento delle entrate e delle spese per servizi in conto terzi;

- p grado di copertura di alcuni servizi gestiti in economia;
  
- p situazione economica di aziende, istituzioni e società partecipate;
  
- p verifica del conto economico (con esclusione dei comuni minori);
  
- p verifica del conto del patrimonio.

Per quanto riguarda i tempi di inoltro della relazione, la delibera in esame non pone un termine perentorio, ma saranno le Sezioni Regionali della Corte dei Conti a trasmettere agli enti interessati la deliberazione n. 11/aut/2006 e i relativi questionari allegati, con la comunicazione della scadenza per gli adempimenti dei revisori.

#### **4. Rinvio**

Per un'analisi, punto per punto, delle linee guida per la predisposizione della relazione al rendiconto della gestione da parte dei revisori degli enti locali si rinvia ad uno specifico approfondimento che verrà pubblicato durante il mese di settembre 2006.

luglio 2006

a cura Dott. Matteo Esposito

**Copyright © 2020 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l**

